

circolare n° 5/2017

3/4/2017

Oggetto: Tutela della paternità: congedo obbligatorio.

*Il comma 354 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 conferma in via definitiva il diritto al congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente che, entro 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore in caso di adozione), è **obbligato ad astenersi dal lavoro per un periodo di 2 giorni** utilizzabili anche in via non continuativa.*

La durata del congedo viene elevata a 4 giorni per il 2018.

L'INPS, con *messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017*, ha precisato che il congedo facoltativo, nel 2016 pari a due ulteriori giorni, la cui fruizione avveniva sempre nell'ambito del congedo di maternità ma in alternativa alla madre, non è prorogato per il 2017.

I lavoratori che intendono fruire del congedo obbligatorio non devono presentare domanda all'INPS, è infatti sufficiente comunicare i giorni di fruizione in forma scritta al datore di lavoro con preavviso di almeno 15 giorni; qualora i giorni di permesso siano richiesti in occasione della nascita andranno indicati in relazione alla data presunta del parto.

Per i giorni di congedo spetta al padre una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, totalmente a carico dell'INPS, anticipata dal datore di lavoro che porterà a conguaglio dei contributi.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo cordiali saluti.